



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-08-2017 (punto N 17)**

Delibera N 931 del 29-08-2017

*Proponente*

MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Paolo BANTI*

*Estensore Vito MAZZARONE*

*Oggetto*

L.R. 20/2002: STAGIONE VENATORIA 2017-2018 - APERTURA ANTICIPATA DELLA CACCIA

*Presenti*

ENRICO ROSSI  
STEFANO CIUOFFO  
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI  
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI  
CRISTINA GRIECO

*Assenti*

STEFANIA SACCARDI      MONICA BARNI

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 711 del 26 giugno 2017 e n. 843 del 31 luglio 2017, relative all'approvazione del calendario venatorio regionale 2017-2018;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;

Considerato altresì che ai sensi della predetto articolo 8, comma 1 della l.r. 20/2002, la Giunta Regionale può altresì consentire, nelle suddette giornate, la caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002 nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002, la Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”, ed in particolare l'allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;) ed in particolare l'articolo 10 che autorizza l'esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 12/07/2017 “L.157/92 art.19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater – Autorizzazione caccia in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) su tutto il territorio regionale”, che contempla la possibilità di effettuare il prelievo nelle giornate di apertura anticipata della caccia;

Visto il DPGR n. 78 del 16 giugno 2017, (Crisi idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza

regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24/212);

Considerato che il provvedimento sopra citato comprende gran parte del territorio regionale, e che il perdurare dello stato di emergenza idrica riscontrato, può creare attualmente una forte riduzione di habitat idonei alla fauna migratoria acquatica e la concentrazione di tali specie nelle aree umide residue o allagate;

Considerato pertanto che stante il perdurare dello stato di siccità sia opportuno non concedere l'apertura anticipata della caccia da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, né la caccia alla specie merlo su tutto il territorio cacciabile regionale;

Considerato altresì che, per i predetti motivi, sia necessario ridurre la durata della caccia nelle giornate di apertura anticipata, fissando l'orario di chiusura dell'attività venatoria alle ore 14.00 (ora legale);

a voti unanimi

### **DELIBERA**

1) di consentire la caccia da appostamento il giorno sabato 2 settembre 2017, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 (ora legale) alle specie: storno, tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

2) di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 3 settembre 2017, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 (ora legale) alle specie: storno, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

3) che relativamente al territorio a caccia programmata la caccia nelle predette giornate sia comunque consentita nel solo ATC di residenza venatoria;

4) che relativamente alla caccia sulla specie storno, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 12/07/2017, valgono le seguenti limitazioni:

- a) il prelievo può essere eseguito esclusivamente a una distanza non superiore a 100 metri da vigneti o oliveti aventi frutto pendente;
- b) è vietata la vendita dei soggetti prelevati;
- c) sono vietati i richiami della specie;

5) che, ai sensi di quanto disposto dalla DGRT 843/2017, tutti i capi abbattuti debbono essere annotati nella specifica sezione del tesserino venatorio regionale, subito dopo l'abbattimento accertato;

6) che le giornate di apertura anticipata individuate dal presente provvedimento non sono consentite all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2017-18 di cui alle predette Delibere della Giunta Regionale n. 711/2017 e 843/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI